



Comune di Fosdinovo

Ord.n.21

DIVIETO DI COLTIVAZIONE FAVE

LA SINDACA

-Premesso che, come risulta da certificazione medica acquisita agli atti d'ufficio, questa Amministrazione è venuta a conoscenza della presenza, nella zona di Via Peschiera, all'altezza del numero civico 7, di persona affetta da "favismo", difetto congenito di un enzima normalmente presente nei globuli rossi, la glucosio-6-fosfato-deidrogenasi (G6PDH), essenziale per la vitalità degli eritrociti;

-Dato atto che la carenza di tale enzima provoca un'improvvisa distruzione dei globuli rossi (emolisi) e quindi la comparsa di anemia emolitica quando il soggetto che ne è carente viene a contatto con fave e/o piselli;

-Rilevato che tale affezione comporta per gli interessati la necessità di evitare l'esposizione al loro polline che può causare gravi crisi emolitiche tali da mettere seriamente in pericolo la vita della persona.

-Ritenuta idonea una distanza di 300 metri tra coltivazione delle fave e la abitazione del soggetto affetto da favismo quale limite precauzionale da applicare in relazione alla possibilità di dispersione dei pollini della pianta;

-Considerato che la tutela alla salute costituisce fondamentale diritto dell'individuo e di interesse della collettività, così come normato dall'art. 32, comma 1, della Costituzione Italiana;

-Rilevato che la libera iniziativa del privato possa essere ristretta per motivi di grave interesse generale e che l'esigenza di tutelare la salute, ancorché di pochi soggetti, costituisca di per sé interesse generale da soddisfare;

-Richiamato l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, recante il T.U.E.L.;

ORDINA

1)-il divieto di semina e di coltivazione di fave entro un raggio di mt. 300 dall'abitazione sita in Fosdinovo, via Peschiera n.7.

2)- ai titolari delle attività commerciali esercitate sia in sede fissa che su aree pubbliche e/o private presenti sul territorio comunale **di dare pubblicità della eventuale vendita di fave fresche** (*fave ovvero Vicia faba maior - favino ovvero Vicia faba minor - favetta ovvero Vicia faba equina*) apponendo appositi cartelli ben visibili con la seguente dicitura: **in questo esercizio commerciali sono esposte e/o in vendita fave fresche;**

AVVERTE

Che chiunque non ottemperi alla presente ordinanza incorrerà nelle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale, con notizia all'autorità giurisdizionale competente;

che il presente divieto, avente natura temporale, resterà in vigore fino a quando non verrà emanato apposito atto di revoca.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga affissa nei luoghi idonei al fine di renderla nota a quanti essa è diretta, e che venga trasmessa ai seguenti servizi competenti per territorio:

-Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Az.USL n.1 di Massa Carrara

-Polizia Municipale e Stazione Carabinieri di Fosdinovo, i quali, ciascuno per competenza, sono tenuti a far rispettare il presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241, si avverte che contro la presente è ammessa, nel termine di 60 giorni dalla conoscenza dell'atto, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto

Fosdinovo, 18 settembre 2017



La sindaca
prof. C. Bianchi